

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2012

### 453<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente*

**VIZZINI**

*indi della Vice Presidente*

**INCOSTANTE**

*Intervengono il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.*

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

*Omissis*

*IN SEDE REFERENTE*

### **(3558) Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane**

(Esame e rinvio)

Il relatore **BIANCO** (PD), anche a nome dell'altro relatore Saltamartini, propone di svolgere un ciclo di audizioni in sede informale invitando i rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI, i presidenti di provincia che hanno chiesto di essere convocati e i sindaci delle città metropolitane, compresa Roma Capitale. Illustra quindi il decreto-legge, che si colloca all'interno del quadro normativo in tema di riordino delle Province. Di tale quadro fanno parte l'articolo 23 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «Salva-Italia») di riforma degli organi di governo e delle funzioni delle Province e le disposizioni del decreto-legge n. 95 del 2012 («*spending review*»), in specie gli articoli 17, sul riordino delle Province, e 18, sull'istituzione delle Città metropolitane. Il citato articolo 17 prevede che tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario siano oggetto di riordino sulla base dei criteri e secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3. Al Consiglio dei ministri è affidato il compito di determinare "il riordino delle Province sulla base di requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna Provincia"; inoltre vengono fatte salve due tipologie di Province: quelle nel cui territorio si trova il capoluogo di Regione e quelle confinanti solo con Province di Regioni diverse da quella di appartenenza e una delle Province future Città metropolitane. In attuazione di quanto previsto, il Consiglio dei ministri ha disposto che "tutte le Province delle Regioni a statuto ordinario sono oggetto di riordino sulla base dei seguenti requisiti minimi: dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati e popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti. Ha inoltre disposto che "le nuove Province risultanti dalla procedura di riordino debbano possedere entrambi i requisiti riportati", ferme restando le deroghe previste per le Province con speciali confini.

Per quanto concerne la popolazione residente, l'articolo 17, comma 2, dispone che, anche in deroga alla disciplina vigente, essa sia determinata in base ai dati dell'ISTAT relativi all'ultimo censimento ufficiale, comunque disponibili alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge (15 agosto 2012). Il comma 3 precisa che il riordino è effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione esistenti alla data di adozione della deliberazione (20 luglio) e dispone in materia di partecipazione territoriale alla procedura di riordino.

Illustra quindi l'articolo 1: il comma 1 dispone che le Province debbono possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o, su espressa previsione di questa, con deliberazione del Consiglio dei ministri. Inoltre sopprime la norma che prevedeva che la popolazione delle Province risultanti dalle modificazioni territoriali dovesse essere non inferiore a 200.000 abitanti. Il comma 2 applica espressamente ai fini del riordino delle Province i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012.

Si sofferma poi sull'articolo 2: il comma 1 elenca le Province riordinate a decorrere dal 1° gennaio 2014 (il 31 dicembre 2013 cessa il mandato di quelle attualmente esistenti, se non già scaduto in precedenza): 25 "nuove" province e 17 province già esistenti. Bari, Taranto, Brindisi e Lecce sono interessate anche alle modifiche di livello comunale di cui al comma 2. Al riguardo, ricorda che la relazione prevede che si terrà conto, in sede di conversione del decreto-legge, di ulteriori iniziative assunte da altri comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione, sentite le Regioni interessate.

Il relatore [SALTAMARTINI](#) (PdL) si sofferma sull'articolo 3. Il comma 1 individua come comune capoluogo delle nuove Province istituite (la questione non si pone per quelle "confermate") il comune capoluogo di regione, quando si tratta di uno dei comuni capoluogo di una delle Province riordinate, ovvero il comune con maggiore popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i precedenti capoluoghi di Provincia. Il comma 2 vieta le sedi degli organi di governo decentrate fuori del capoluogo. Il comma 3 rinvia la modifica della denominazione nelle Province a un decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del consiglio provinciale deliberata a maggioranza assoluta dei componenti e sentita la Regione. Il comma 4 applica ai comuni già capoluogo di provincia, per due mandati successivi a quello in corso al 7 novembre 2012 (data di entrata in vigore del decreto), la normativa vigente - alla stessa data - sul numero dei consiglieri e degli assessori comunali.

Illustra quindi l'articolo 4: il comma 1 prevede che lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati al riordino ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali. Le Regioni con legge trasferiscono ai comuni le funzioni nelle materie di competenza non esclusivamente statale già conferite alle Province. In caso di trasferimento delle funzioni sono trasferite anche le risorse umane, finanziarie e strumentali. Nelle more, quelle funzioni restano conferite alle Province. Inoltre, ai sindaci e ai consiglieri comunali già residenti di Provincia o consiglieri Provinciali non può essere corrisposto alcun emolumento ulteriore. Il comma 2 affida nuovi compiti al già previsto regolamento di delegificazione con cui si provvede all'individuazione di ulteriori compiti della Prefettura/Ufficio territoriale del Governo connessi all'esercizio delle funzioni unitarie di rappresentanza dello Stato sul territorio.

L'articolo 5, comma 1, dispone in tema di Città metropolitane, organi e rinnovo, saldandosi - per alcuni aspetti - con il contenuto dell'articolo 7, comma 7. Tra l'altro si istituiscono le Città metropolitane di Milano e Firenze, modificando la norma che prevedeva coincidenza del territorio della Città metropolitana con quello della provincia contestualmente soppressa. La Città metropolitana di Milano comprende le province di Monza e della Brianza, mentre quella di Firenze comprende le province di Prato e di Pistoia, contestualmente soppresse. Per quanto riguarda la Città metropolitana di Reggio di Calabria, l'istituzione è differita alla conclusione della procedura di commissariamento.

Nota che il consiglio metropolitano è composto da un massimo di dieci componenti e che si modifica la disciplina dell'elezione, anche in relazione alle procedure di approvazione dello Statuto. Tra le funzioni della Città metropolitana si includono anche quelle non fondamentali spettanti alle Province. Per Roma Capitale si esclude l'applicazione della normativa sull'articolazione del territorio in più comuni. Con il comma 2 si sopprime l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, sull'attuazione dell'ordinamento di Roma Capitale, nella parte in cui prevede che, a decorrere dall'istituzione della città metropolitana, le disposizioni si intendono riferite ad essa e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta.

Quanto all'articolo 6, il comma 1 stabilisce che la nuova Provincia succede a quelle preesistenti in tutti i rapporti giuridici e a ogni altro effetto, anche processuale. Il comma 2 affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città- autonomie, l'eventuale fissazione di criteri e modalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione di cui al comma 1, anche con riguardo alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. Ai sensi del comma 3, il passaggio dei dipendenti di ruolo delle Province preesistenti alle nuove avviene nel rispetto della disciplina prevista dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sul reclutamento nel pubblico impiego. Decorso trenta giorni dall'avvio dell'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, le nuove Province adottano gli atti necessari per il passaggio di ruolo dei dipendenti. Le relative dotazioni organiche saranno rideterminate, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno. Le nuove Province subentrano nella titolarità dei restanti rapporti di lavoro in essere nelle Province preesistenti fino alla scadenza. Il comma 4 prevede che le procedure di esame congiunto con i sindacati si applicano anche in relazione ai processi di mobilità conseguenti al trasferimento delle funzioni da parte dello Stato e delle Regioni.

Dà conto dell'articolo 7, recante norme transitorie e finali. Il comma 1 prevede che dal 1° gennaio 2013 la giunta provinciale è soppressa e le relative competenze sono svolte dal presidente, che può delegarle a non più di tre consiglieri provinciali. Il 31 dicembre 2013 cessa il mandato degli organi di governo di tutte le Province nelle regioni a statuto ordinario. Il comma 2 dispone per le province in cui il mandato degli organi di governo cessa prima del 31 dicembre 2013. Si prevede la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013, nei casi in cui tra il 7 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale del mandato degli organi delle Province o la scadenza dell'incarico di Commissario straordinario delle Province o altri casi di cessazione anticipata del mandato degli organi provinciali. Ai sensi del comma 3, la data delle elezioni nelle nuove Province, nelle Città metropolitane, nonché nelle Province "confermate" è fissata dal Ministro dell'interno in una domenica compresa tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013. Il comma 4 impone agli enti territoriali che daranno origine ai nuovi soggetti (le Province confluenti nelle nuove Province, le Province le cui circoscrizioni sono modificate per variazioni a livello comunale, le Province di Firenze, di Prato, di Pistoia, di Milano e di Monza e della Brianza) di procedere alla ricognizione dei dati (relativi agli aspetti economico-finanziari, alle risorse umane e ogni altro dato utile) per consentire dal 1° gennaio 2014 l'amministrazione delle nuove realtà territoriali (nuove Province, Province aventi circoscrizione modificata, Città metropolitane di Firenze e di Milano). I risultati di tali adempimenti sono trasmessi al prefetto della provincia in cui ha sede il comune capoluogo di Regione.

Ricognizione e trasmissione devono avvenire entro il termine del 30 aprile 2013, decorso inutilmente il quale il prefetto, previa diffida, nomina un proprio commissario che provvede in via sostitutiva. Il comma 5 prevede, per il solo 2013, una deroga al termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al 30 maggio 2013. Il comma 6 dispone che le Province neo-istituite adottino il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operatività con riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi. Il comma 7 dispone per le elezioni degli organi delle Città metropolitane, stabilendo che le prime elezioni del consiglio e del sindaco, salvo il caso in cui sia di diritto quelli del comune capoluogo, si svolgono secondo le modalità stabilite dallo statuto provvisorio. Se lo statuto provvisorio non è approvato entro il 30 settembre 2013 il sindaco del comune capoluogo è di diritto sindaco metropolitano e il consiglio metropolitano è eletto tra i sindaci e i consiglieri dei comuni del territorio della Città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi, secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale. In tali casi, dopo l'approvazione dello Statuto definitivo (entro tre mesi) si procede a nuove elezioni per il rinnovo del sindaco e del consiglio metropolitani, secondo le modalità stabilite per il presidente della Provincia o secondo quelle a suo tempo previste dal testo unico sugli enti locali.

Infine segnala l'articolo 8, che reca la clausola di non aggravio della finanza pubblica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,25.*